MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 41, comma 5-*bis*, il quale dispone che, per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che tale indennità sia riconosciuta entro il limite complessivo di spesa di € 117.200.000,00 per l'anno 2021, € 132.600.000,00 per l'anno 2022, € 40.700.000,00 per l'anno 2023 ed € 30.400.000,00 per l'anno 2024 e, per gli accordi stipulati dal 1°gennaio 2022, di € 80.400.000,00 per l'anno 2022, € 219.600.000,00 per l'anno 2023, € 264.200.000,00 per l'anno 2024, € 173.600.000,00 per l'anno 2025 ed € 68.400.000,00 per l'anno 2026;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-*bis* del medesimo decreto legislativo, è consentita una riduzione oraria la cui media non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e che i benefici di cui al comma 3 dello stesso decreto legislativo e del medesimo comma 7 siano riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di € 15.700.000,00 per l'anno 2019, di € 31.800.000,00 per l'anno 2020, di € 101.000.000,00 per l'anno 2021, di € 256.600.000,00 per l'anno 2022, di € 469.000.000,00 per l'anno 2023 e di € 317.100.000,00 per l'anno 2024;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 39, comma 1, il quale, modificando il limite delle unità lavorative previste dall'articolo 41, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede, conseguentemente, che i limiti di spesa di cui ai commi 5-*bis* e 7 del medesimo articolo 41 siano incrementati, rispettivamente, di € 35.000.000,00 per l'anno 2021, € 91.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 50.500.000,00 per l'anno 2023, e di € 66.700.000,00 per l'anno 2021 ed € 134.500.000,00 per l'anno 2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate al 31 dicembre 2021 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificate, rispettivamente, in € 168.882,43 e in € 43.063.263,41;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo nn. 465, 466 e 467 del 10 novembre 2022, con i quali è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 43.232.145,84;

PRESO ATTO delle note prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e prot. n. 22706 del 24 ottobre 2023, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate al 31 dicembre 2022 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificati, rispettivamente, in € 33.612.253,22 e in € 79.330.759,96;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo n. 515 e n. 516 del 1° dicembre 2022 e n. 411 del 31 ottobre 2023 con i quali è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con le note di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 112.943.013,18;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23832 del 13 novembre 2023, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 ottobre 2023 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificati, rispettivamente, in € 21.553.400,00 e in € 72.612.500,00, precisando che gli stessi si riferiscono a prestazioni erogate nell'anno 2023, di competenza del medesimo e di anni precedenti;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo complessivo di € 94.165.900,00, in favore dell'INPS, ai sensi dell'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo complessivo di € 94.165.900,00 (euro novantaquattromilionicentosessantacinquemilanovecento/00), a totale copertura degli oneri rilevati dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2023, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2021 (PG 06).

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI GENNARO
Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.11.27 09:50:05 +01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"